

Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia

Servizio Confraternite

Statuto tipo per le Confraternite diocesane

Dicembre 2019

Capitolo I

Costituzione, denominazione, autorità, sede, stemma e abito confraternale.

Articolo 1 - Denominazione, definizione e autorità

La Confraternita (*denominazione della Confraternita*), altrimenti detta (*elencare tutte le denominazioni che nel corso dei secoli di storia sono state assunte dalla Confraternita, con documenti allegati, per esempio: Congrega, Congregazione, Associazione religiosa, Pia unione, eccetera*) è un'associazione pubblica di fedeli retta a norma dei cann. 312-320 del Codice di Diritto Canonico (*in seguito C.J.C.*); come tale, la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (*cann. 305, 315, 319*); ne accoglie, con docilità e fedeltà, le disposizioni canoniche e le indicazioni pastorali, ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti pastorali.

La Confraternita, ai sensi del can. 305 del C.J.C. dipende dall'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda la sua esistenza, il funzionamento e l'amministrazione.

La Confraternita (*denominazione*) è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (*legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4*) avente esclusivo fine di religione e di culto senza finalità di lucro.

Articolo 2 - Definizione giuridica e fiscale

La Confraternita è eretta con decreto arcivescovile (*indicare gli estremi di fondazione*), gode di personalità giuridica dello Stato in quanto riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni (*se la Confraternita gode di personalità giuridica indicare il codice di iscrizione all'archivio delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Napoli*), Codice Fiscale (*indicare il codice fiscale*).

Articolo 3 - Cenni storici, origine e affiliazione

Ciascuna Confraternita descriva in breve la propria storia indicando le tappe salienti nel corso dei secoli: data di fondazione, data regio assenso, eventuale affiliazione e tutte le informazioni necessarie a tramandare il proprio profilo storico.

Articolo 4 - Sede della Confraternita

Ciascuna Confraternita indichi la propria sede ufficiale e anche eventuali altri luoghi dove esercita le sue attività confraternali (sale, oratori, Chiese diverse dalla propria). Laddove siano disponibili siano inseriti anche cenni storici e artistici di tali luoghi).

Articolo 5 - Stemma della Confraternita

Ciascuna Confraternita indichi una descrizione dettagliata del proprio stemma. Tale simbolo deve essere depositato presso l'ufficio del Servizio Confraternite sia in forma cartacea che digitale.

Articolo 6 - Abito confraternale

Ciascuna Confraternita descriva l'abito confraternale proprio del titolo e tutte le sue varianti assunte nel tempo e in relazione a particolari occasioni dell'anno liturgico, se esistenti.

Capitolo II

Scopi e finalità

Articolo 7 - Scopi e finalità

La Confraternita a norma del Can. 298 del C.J.C. tende *“mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico e delle dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, l'animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano”.*

A tal'uopo:

- a) si impegna ad attuare una *“pastorale missionaria”* in accordo con gli orientamenti pastorali dettati dall'Ordinario Diocesano, che esprimono il modo di essere cristiani nel vivere il proprio tempo;
- b) vive come aggregazione ecclesiale che aiuta gli iscritti a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un' intensa vita spirituale e un' efficace attività apostolica;
- c) promuove il culto pubblico della Chiesa e accresce la devozione in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi Titolari;

- d) attua una piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche e a tutte le iniziative che la coinvolgono a livello parrocchiale, cittadino, di Unità Pastorale e diocesano;
- e) attua nella società civile una piena vita cristiana che sia da esempio, per tutti, e annuncia la gioia del Vangelo, promuove iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e delle indicazioni pastorali diocesane;
- f) organizza, rispettando le norme del Direttorio della Pietà Popolare della Conferenza Episcopale Italiana e quello dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e tutte le loro integrazioni, riti e manifestazioni che appartengono alla propria storia, quali: (*elenco di Riti, Processioni e altri momenti salienti organizzati dalla Confraternita*);
- g) promuove iniziative per la formazione permanente degli iscritti in campo religioso, con particolare attenzione alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- h) svolge attività caritative ed assistenziali a favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi della nostra società, tenendo in particolare conto i bisogni emergenti e collaborando fattivamente alle iniziative presenti sul territorio sia a livello parrocchiale che diocesano;
- i) educa tutti gli iscritti all’esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale senza le quali non ha motivo di sussistere;
- j) sostiene attivamente e partecipa alle attività culturali e pastorali della parrocchia e dell’Arcidiocesi in accordo con il Parroco e il Consiglio Pastorale parrocchiale, il Responsabile e il Servizio Confraternite della Curia Arcivescovile;
- k) tutela, custodisce e conserva i beni storici ed artistici in possesso della Confraternita in accordo con l’Ufficio Beni Culturali della Curia Arcivescovile e le autorità competenti;
- l) collabora, a norma del Can. 328, con le altre associazioni di fedeli, soprattutto con quelle esistenti nello stesso territorio;
- m) *Ciascuna Confraternita può aggiungere scopi specifici che storicamente persegue.*

Capitolo III

Fratellanza, ammissione e dimissione

Articolo 8 - Ammissione alla Confraternita

La partecipazione alla Confraternita sia vissuta dagli iscritti con autentico spirito di servizio reso in modo gratuito, generoso e appassionato, ponendo sopra ogni cosa la carità, *“che è vincolo della perfezione”* (Col 3, 14).

Ogni membro è chiamato a costruire, all'interno della Confraternita, un clima all'insegna dell'amore fraterno che annuncia la *“gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”* (EG 1).

Possono iscriversi alla Confraternita i battezzati di ambo i sessi (*da ora “iscritto/i”*) che:

- a) abbiano compiuto la maggiore età;
- b) siano cattolici, abbiano dato testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa e conducano una vita conforme alla fede;
- c) godano di buona stima religiosa, morale e civile nel territorio e siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- d) accettino il presente Statuto, senza alcuna eccezione, oltre che il Regolamento interno della Confraternita.

La domanda di iscrizione è sottoposta alla ratifica dei componenti il Governo e del Padre Spirituale della Confraternita.

I minori di diciotto anni possono essere iscritti alla Confraternita come *“novizi”* fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 9 - Dimissione dalla Confraternita

Ai sensi del can. 308 C.J.C. nessuno sia dimesso da una Confraternita se non per giusta causa.

Gli iscritti possono essere dimessi dalla Confraternita in caso di:

- a) dimissioni volontarie presentate per iscritto e indirizzate al Governo della Confraternita;
- b) per aver abbandonato la fede cattolica;

- c) per essersi allontanati dalla comunione ecclesiale; (Can. 316 - §1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi è venuto meno alla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.)
- d) per una condotta non conforme allo Statuto e agli scopi del Confraternita;
- e) per assenteismo pluriennale (due anni, da comprovare con verifica delle presenze in Assemblea o con altre modalità utilizzate dalla Confraternita per il rilevamento delle presenze);
- f) per morosità triennale della quota associativa;
- g) per cause disciplinari.

Il Governo della Confraternita, prima di dimettere l'iscritto, ha l'obbligo di effettuare tutti i tentativi possibili per recuperare l'iscritto alla vita confraternale, e di avvisarlo, a mezzo lettera, dell'imminente provvedimento. Trascorsi inutilmente i termini indicati in tale avviso si potrà procede alla dimissione.

Per la dimissione dovuta a cause disciplinari, essa viene disposta dal Responsabile del Servizio Confraternite della Curia. La richiesta deve essere formulata dal Priore previo parere del Padre Spirituale.

Contro la rimozione l'"iscritto dimesso" ha diritto di ricorso all'Ordinario diocesano.

Le dimissioni dalla Confraternita non toccano il diritto ai benefici spirituali spettanti agli iscritti alla Confraternita.

Capitolo IV

Vita confraternale: doveri e diritti degli iscritti

Articolo 10 - Consorelle e Confratelli

La Confraternita riconosce la priorità della persona, perciò si fa attenta a tutto ciò che è necessario per la promozione umana e cristiana dei suoi iscritti.

Ciascuna consorella e ciascun confratello, da parte sua, deve sentirsi vivamente impegnato a corrispondere agli stimoli che gli vengono dalla Confraternita, onde perseguire la maturità del cristiano nuovo, convinto, come deve essere, che realizzarsi umanamente significa costruirsi a misura di Cristo e conformarsi a Lui: «*Se uno è in Cristo, è una creatura nuova*» (2 Cor 5, 17).

La vita cristiana e l'impegno apostolico siano alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione ai sacramenti, in particolare, dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Gli iscritti alla Confraternita, sentendosi parte della grande famiglia confraternale e parrocchiale, hanno il dovere di:

- a) condurre esemplare vita cristiana e testimoniare la propria fede in ogni ambito;
- b) partecipare attivamente e assiduamente alle celebrazioni e alle attività della Confraternita e della comunità parrocchiale;
- c) versare la quota di iscrizione e quella associativa annuale secondo le disposizioni del Governo della Confraternita;
- d) tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita, con lo Statuto e con il Regolamento Interno;
- e) visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i confratelli in difficoltà;
- f) collaborare alle iniziative di carità, apostolato e di promozione umana, promosse dalla Confraternita, dalla Parrocchia e dall'Arcidiocesi.

Articolo 11 - Tipologie di iscritti

Alla Confraternita si può aderire come:

- a) Novizio;
- b) Iscritto Ordinario;
- c) Iscritto Onorario;
- d) Iscritto Post Mortem.

- a) Il **Novizio** è colui che ha presentato domanda di iscrizione alla Confraternita ed è in attesa di approvazione da parte del Governo.
 - a) il periodo di noviziato abbia una durata minima di 6 (sei mesi), durante i quali l'aspirante iscritto sia formato, in collaborazione con il Padre Spirituale, sugli scopi e le tradizioni della Confraternita e sulle norme dello Statuto e del Regolamento interno;

- b) è da ritenersi novizio anche il minore che presenta domanda di iscrizione alla Confraternita;
- c) il novizio non ha diritto di elettorato attivo e passivo;
- d) una cerimonia di accoglienza rappresenti il culmine del noviziato e l'inizio della vita confraternale da iscritto ordinario.

b) L'**Iscritto Ordinario** è colui che, dopo il periodo di noviziato, avendo i requisiti per entrare a far parte della Confraternita ed essendo stata approvata la sua domanda di iscrizione, è stato accolto in seno alla fratellanza.

- a) l'iscritto ordinario ha diritto di partecipare a tutte le fasi della vita Confraternale e gode di elettorato attivo e passivo. L'elettorato passivo può essere soggetto a incompatibilità.

c) L'**Iscritto Onorario** è colui che viene associato alla Confraternita per particolari meriti.

- a) lo stato di Iscritto Onorario è deliberato dal Governo su proposta del Priore;
- b) l'Iscritto Onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale e ha esclusivamente diritto di elettorato attivo.

d) L'**Iscritto post-mortem** è colui che viene associato dopo il decesso per godere dei benefici spirituali riservati universalmente agli iscritti alla Confraternita. Chi provvede all'iscrizione è tenuto al pagamento della quota stabilita dal Governo.

Articolo 12 - Diritti degli iscritti

Ciascuna Confraternita indichi i diritti riconosciuti agli iscritti per poi meglio descriverli e disciplinarli nel Regolamento interno

Capitolo V

Direzione Spirituale

Articolo 13 - Il Padre Spirituale

Il Padre Spirituale della Confraternita è nominato dall'Ordinario diocesano ai sensi del can. 317 del C.J.C.

Di norma il Padre Spirituale è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di appartenenza, tuttavia l'Ordinario, in casi particolari, può stabilire che la Confraternita sia affidata a un sacerdote diverso dal Parroco.

Nella Confraternita il Padre Spirituale rappresenta un tramite con l'Autorità Ecclesiastica.

Egli, nel suo ufficio, dipende esclusivamente dall'Ordinario diocesano e per questo ha il diritto-dovere di:

- a) dirigere spiritualmente la Confraternita;
- b) partecipare ai lavori del Governo e dell'Assemblea con parere consultivo;
- c) esprimere parere per l'accoglienza dei nuovi iscritti;
- d) esprimere parere per la conferma di eletti a ruoli di Governo nella Confraternita.

Il Padre Spirituale, in quanto responsabile specifico della vita spirituale della Confraternita, è tenuto a:

- a) curare la formazione spirituale dei novizi e degli iscritti;
- b) educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione liturgica;
- c) vigilare affinché la liturgia, la preghiera e la pietà popolare siano conformi ed uniformati alle norme liturgiche.

Capitolo VI

Patrimonio finanziario, artistico e culturale

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Confraternita è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni che sono o entrano nella proprietà della Confraternita;
- b) redditi di beni mobili e immobili;

- c) contributi di Enti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, lasciti ereditari degli iscritti o di estranei;
- f) dalle quote dei confratelli e delle consorelle;
- g) da ogni entrata che concorre a incrementare l'attivo della Confraternita.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, va predisposto dal Governo e dal Tesoriere, riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti e approvato dall'Assemblea dei confratelli e consorelle entro il 31 marzo successivo.

Ai sensi del Can. 319 del C.J.C. il rendiconto va trasmesso all'Ordinario diocesano presso il Servizio Confraternite della Curia entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il mancato rispetto dei termini di consegna del rendiconto rappresenta una grave mancanza amministrativa.

Articolo 16 - Amministrazione dei beni

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Governo, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario e il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 del CJC.

Il Governo, nell'amministrare i beni:

- a) osserva le disposizioni canoniche enunciate nel Libro V del C.J.C.;
- b) vigila che il Tesoriere tenga in ordine i libri delle entrate e delle uscite e rediga il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandolo della relativa documentazione;

Le Confraternite che hanno personalità giuridica riconosciuta dallo Stato Italiano sono parimenti soggette alle leggi civili.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, che prevedono un impegno di spesa superiore a 30.000,00 (trentamila/00) euro si richiede obbligato-

riamente la licenza scritta dell'Ordinario, oltre che l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea.

E' fatto divieto alla Confraternita di distribuire ai confratelli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 17 - Patrimonio artistico e culturale materiale e immateriale.

La Confraternita è tenuta alla custodia, alla cura e al restauro del suo patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale.

Eventuali interventi sul patrimonio artistico devono essere eseguiti con l'autorizzazione delle autorità competenti previo parere dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi.

Le tradizioni, i riti e le devozioni che rappresentano il patrimonio immateriale della Confraternita devono essere custoditi conservandone il senso originale e con uno stile austero e conforme ai dettami del Direttorio della Pietà Popolare della Santa Sede e al Direttorio Liturgico Pastorale dell'Arcidiocesi.

Capitolo VII

Gli organi della Confraternita

Articolo 18 - Gli organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita: l'Assemblea, il Governo, il Priore, il Tesoriere, il Segretario e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni Confraternita ha facoltà di nominare il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Cerimonieri e il Maestro di ceremonie (è data facoltà alle Confraternite di utilizzare terminologie appartenenti alle proprie tradizioni per le cariche di Cerimoniere e Maestro di Ceremonie). Gli organi facoltativi che la Confraternita sceglie di nominare vanno inseriti tra quelli sopra elencati.

Articolo 19 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le Consorelle e Confratelli aggregati alla Confraternita.

E' convocata dal Priore mediante comunicazione personale, e non generica, con almeno dieci giorni di preavviso. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno e la data dell'adunanza.

Si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e hanno diritto di intervenirvi tutti gli iscritti. L'esercizio del diritto è strettamente personale e non può essere delegato.

L'Assemblea:

- a) delibera sugli indirizzi e direttive generali della Confraternita;
- b) designa tra gli iscritti i tre componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) designa tra gli iscritti, dove previsto, i tre componenti il Collegio dei Pro-biviri;
- d) approva il Regolamento interno ed eventuali successive modifiche effettuate su proposta del Governo;
- e) approva il rendiconto consuntivo;
- f) delibera per l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili e immobili;
- g) delibera sulle spese straordinarie;
- h) delibera circa le modifiche estetiche e/o strutturali della sede della Confraternita, la costruzione, ampliamento o straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà;
- i) autorizza il Priore per gli atti di straordinaria amministrazione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Le spese o gli investimenti superiori a trentamila euro, dopo l'approvazione in Assemblea devono essere autorizzate dall'Ordinario diocesano.

L'Assemblea salvo il caso in cui intervenga un rappresentante della Curia Arcivescovile è presieduta dal Priore o da un suo delegato.

Delle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Qualora almeno un quarto degli iscritti ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria, gli stessi possono farne richiesta scritta al Priore, che è tenuto a convocarla nel più breve tempo possibile.

Articolo 20 - Il Governo

La Confraternita è retta da un Governo, composto da Priore e (2 o 4) Assistenti (ciascuna Confraternita indichi il numero di componenti il Governo che tradizionalmente ha).

Il Governo si riunisce su convocazione del Priore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda dalla metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni singolo componente abbia attitudine all'ascolto, al servizio, al dialogo costruttivo e alla comunione d'intenti; s'impegni a costruire relazioni che favoriscano un clima di amicizia e condivisione evangelica fra tutti i membri del Governo e della Confraternita.

Il Governo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Confraternita ed è l'organo esecutivo della volontà assembleare in materia di straordinaria amministrazione.

Il Governo:

- a) Designa tra gli iscritti il Segretario ed il Tesoriere;
- b) esprime il consenso sugli atti di ordinaria amministrazione da compiersi da parte del Priore;
- c) incarica il Priore di chiedere all'Assemblea l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l'annualità da pagare;
- e) lavora attivamente a tutte le iniziative intraprese dalla Confraternita.

Articolo 21 - Il Priore

Il Priore è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 317 del C.J.C.

Deve essere persona di sana moralità, accogliente, di retta dottrina, caritatevole, capace di *"costruire comunione"* all'interno della Confraternita, con il Vescovo e la Chiesa Diocesana, il parroco e la comunità parrocchiale, pacificatore, assiduo e fedele nella partecipazione all'Eucarestia e alla vita di preghiera:

- a) è eletto su indicazione diretta degli iscritti durante le elezioni per il rinnovo del Governo;
- b) rappresenta legalmente la Confraternita nei confronti dei terzi e in giudizio;

- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Governo;
- d) in caso di urgenza in cui manchi il tempo materiale per convocare una riunione di Governo e non è possibile differire la decisione può esercitarne i poteri, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
- e) convoca il Governo e l'Assemblea e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;
- f) coordina l'attività della Confraternita;
- g) mantiene i rapporti con l'Ordinario e la Curia Diocesana;
- h) riceve le domande di iscrizione e firma l'accettazione dei Confratelli, dando comunicazione agli interessati;
- i) presenta all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere e già approvato dal Governo e vistato dal Collegio dei Probiviri, entro il mese di marzo di ogni anno;
- j) a norma del can. 319 del C.J.C., presenta al Servizio Confraternite della Curia fedele rendiconto delle entrate e delle uscite, insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea, e a tutta la documentazione richiesta entro il mese di aprile successivo all'approvazione;
- k) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili della Confraternita;
- l) procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Governo della Confraternita;
- m) richiede per iscritto l'autorizzazione all'Ordinario diocesano per gli atti di straordinaria amministrazione;
- n) è responsabile del trattamento dei dati in relazione alle leggi sulla privacy.

In caso di assenza temporanea o prolungata il Priore viene sostituito dal Primo Assistente (Vice Priore) che è tenuto a rispondere del suo operato sia al Priore che al Governo.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente in campo amministrativo; collabora col Governo e partecipa alle riunioni di esso con voto consultivo.

Il Tesoriere viene nominato dal Governo e ha pari durata in carica.

Tra il Tesoriere e i componenti del Governo non devono esserci vincoli di parentela e affinità.

Il Tesoriere espletta le seguenti mansioni:

- a) redige il libro di cassa;
- b) provvede a incassare le entrate a versare le uscite;
- c) pedige il rendiconto annuale della Confraternita;
- d) tiene in ordine e archivia ricevute, fatture e tutta la documentazione amministrativa.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario deve essere persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente nelle sue mansioni.

Il Segretario viene nominato dal Governo e ha pari durata in carica.

Il Segretario è il custode della documentazione confraternale e ha le seguenti mansioni:

- a) Redige il registro dei verbali dell'Assemblea e del Governo;
- b) Tiene il registro degli iscritti avendo cura di rispettare le normative sulla privacy;
- c) Protocolla la corrispondenza in entrata e uscita;
- d) Ha cura dell'archivio storico della Confraternita;
- e) Cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni, mobili e immobili, della Confraternita.

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea degli iscritti nella prima adunanza dopo il rinnovo del Governo e ne ha pari durata in carica.

I Revisori dei conti è composto da tre membri che hanno il compito di verificare il rendiconto economico e di esprimere parere di regolarità contabile.

Esso è convocato dal Priore dopo l'approvazione del rendiconto economico da parte del Governo e prima di sottoporre lo stesso all'Assemblea degli iscritti.

E' presieduto dall'iscritto più anziano.

Articolo 25 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo) è nominato dall'Assemblea degli iscritti nella prima adunanza dopo il rinnovo del Governo e ne ha pari durata in carica.

E' composto da tre membri, scelti tra gli iscritti di età superiore ai 40 (quaranta) anni e con almeno 10 (dieci) anni di iscrizione alla Confraternita, di provato equilibrio e in grado di saper comporre eventuali controversie.

Esso è presieduto dall'iscritto più anziano.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti, per le controversie tra loro, e tra loro e il Governo della Confraternita.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Eventuale ricorso contro il deliberato del Collegio dei Probiviri va indirizzato all'Ordinario diocesano, presso il Servizio Confraternite, cui spetta la decisione finale.

In mancanza di nomina qualunque controversia sarà da sottoporre all'Ordinario diocesano.

Articolo 26 - Il Collegio dei Cerimonieri

Il Collegio dei Cerimonieri è un organo operativo (e facoltativo) della Confraternita.

Esso è costituito dal Governo e ha pari durata in carica, le consorelle e i confratelli che vorranno farne parte dovranno presentare regolare domanda.

Il Collegio dei Cerimonieri opera in collaborazione con il Priore, il Governo e tutti gli iscritti:

- a) cura le Celebrazioni liturgiche della Confraternita;
- b) cura l'arredo sacro della Confraternita;
- c) espleta le mansioni specifiche che gli sono assegnate nel Regolamento Interno.

Tutti i componenti il Collegio hanno l'obbligo di partecipare alle celebrazioni della Confraternita e alle manifestazioni alle quali la stessa partecipa.

Possono essere dimessi dalla carica di Cerimoniere coloro che contravvengan-

no alle norme statutarie. La decisione della dimissione spetta al Governo.

Articolo 27 - Il Maestro di Cerimonie

Il Maestro di Cerimonie (facoltativo) coordina l'attività del Collegio e cura i rapporti con il Governo.

Egli è nominato dal Governo e ha pari durata in carica.

Il Maestro di Cerimonie è garante delle deliberazioni del Governo nell'ambito del Collegio.

Capitolo VIII

Elezioni del Governo della Confraternita

Articolo 28 - Elezioni nelle Confraternite Diocesane

Le elezioni nelle Confraternite diocesane siano espressione di un “solo corpo”, segno incontrovertibile di vita cristiana. A tale scopo coloro che intendono assumere le cariche previste dallo Statuto si predispongano al servizio verso gli iscritti, la comunità parrocchiale e i più bisognosi. Non si intenda l’incarico di componente il Governo come un ruolo di prestigio.

Le elezioni per la costituzione dei Governi delle Confraternite della Arcidiocesi sono indette dall’Ordinario Diocesano mediante apposito decreto che verrà esposto, per due domeniche precedenti alla data delle elezioni, nella bacheca della Confraternita e in quella della Chiesa parrocchiale.

Articolo 29 - Numero di componenti il Governo

La Confraternita è retta da un Governo composto da 3 o 5 membri eletti. (*Ciascuna Confraternita indichi il numero di amministratori che tradizionalmente elegge esclusi Tesoriere e segretario*).

Articolo 30 - Durata del mandato

Il mandato del Governo, Priore e Assistenti, dura 5 (cinque) anni a far data dal protocollo del decreto dell’Ordinario diocesano di immissione in carica.

Alla scadenza del mandato il Priore e il Governo restano in carica fino a nuove elezioni per le sole mansioni relative all’ordinaria amministrazione.

Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutiva.

Articolo 31 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti legittimati a essere parte della Confraternita, che siano in regola con le norme amministrative e che non siano oggetto di provvedimenti di dimissione.

Articolo 32 - Eleggibilità e incompatibilità

Sono eleggibili come componenti il Governo tutti gli iscritti che fanno parte della Confraternita da almeno 3 (tre) anni.

Sono incompatibili come componenti il Governo e quindi esercitano esclusivamente l'elettorato attivo:

- a) Iscritti facenti parte di Governi di altre Confraternite;
- b) Iscritti sottoposti a provvedimenti di dimissione, in itinere, per gravi cause disciplinari;
- c) Iscritti che occupano ruoli direttivi in partiti politici (can. 317 C.J.C.), che esercitano il mandato parlamentare, che facciano parte o si candidino a far parte di assemblee elettive regionali o di Enti locali territoriali (Comune, Città Metropolitana) di qualsiasi livello, che abbiano incarichi in, sindacati e associazioni che perseguano finalità politiche o sindacali.

Nel caso che la carica di tipo politica sia assunta durante il mandato di componente del Governo della Confraternita, il Priore o l'Assistente decade de facto dal suo ruolo.

E' da evitare che i componenti il Governo siano legati da vincoli di parentela e affinità di alcun tipo. Nel caso di elezione di due o più parenti nello stesso Governo, sarà confermato eletto il più anziano. Tuttavia in casi particolari è possibile superare questa incompatibilità sottponendo le motivazioni al Servizio Confraternite dell'Arcidiocesi.

Articolo 33 - Avvio della procedura elettorale

Nell'imminenza dello scadere del mandato del Governo, il Servizio Confraternite invia comunicazione alla Confraternita per avviare la procedura elettorale e stabilire la data delle elezioni.

Alla ricezione della comunicazione il Governo procede a nominare la Commissione Elettorale.

Articolo 34 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre iscritti e ha il compito di verificare i requisiti di iscrizione alla Confraternita sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.

La Commissione Elettorale è presieduta dal componente più anziano.

Delle riunioni della Commissione Elettorale va redatto accurato verbale.

La Commissione elettorale dovrà valutare per ciascun iscritto che

- a) non abbia presentato dimissioni volontarie;
- b) Non abbia abbandonato la fede cattolica;
- c) Non si sia allontanato dalla comunione ecclesiale;
- d) Non abbia avuto una condotta non conforme alla Confraternita e agli scopi della Confraternita;
- e) Non sia assenteista pluriennale (due anni);
- f) Non sia moroso della quota associativa da più di tre anni;
- g) Non incorra nei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 32.

Per i requisiti di cui ai punti (b) e (c) si consulti in caso di necessità il Padre Spirituale, per quelli ai punti (e) ed (f) si consultino i registri dei verbali e contabili della Confraternita, per quelli ai punti (a), (d) e (g) si consultino il Priore e il Governo uscente.

Verificati i requisiti, la Commissione Elettorale predisporrà l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto che dovrà contenere: Numero di elenco, Cognome, nome, eventuale soprannome preceduto da "detto", luogo di nascita, data di nascita e uno spazio libero per l'apposizione di una sigla al momento del voto da parte degli scrutatori.

Nel caso siano riscontrate delle incompatibilità di cui all'Articolo 32, la Commissione Elettorale è tenuta a darne comunicazione scritta al Servizio Confraternite allegando l'elenco di coloro che posso esercitare solo l'elettorato attivo.

L'elenco in triplice copia deve essere depositato presso il Servizio Confraternite almeno 20 (venti) giorni prima della data delle elezioni, in modo che possa essere timbrato e vidimato.

Detto elenco sarà in dotazione al seggio Elettorale e una copia sarà restituita alla Confraternita affinché venga esposto, unitamente al decreto di indizione delle

elezioni, nella bacheca interna, e quindi accessibile ai soli iscritti alla Confraternita, nelle 2 (due) domeniche precedenti al voto.

Il Governo abbia cura di avvisare gli iscritti, con tutti i mezzi a sua disposizione, e invitarli alla consultazione.

Articolo 35 - Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale che, ad horas, dovrà verificarne la fondatezza.

In caso di accoglimento del ricorso, gli iscritti reintegrati saranno comunicati direttamente al Seggio Elettorale attraverso un elenco integrativo con numerazione successiva a quello preparato in precedenza.

Articolo 36 - Durata delle votazioni e costituzione del Seggio Elettorale

Le Elezioni si svolgono nei locali della Confraternita appositamente allestiti, nel giorno e negli orari fissati nel decreto dell'Ordinario diocesano.

Il seggio elettorale si costituisce il giorno delle votazioni, un'ora prima dell'inizio delle stesse, ed è presieduto da un delegato del Servizio Confraternite appositamente nominato dal Responsabile del Servizio Confraternite.

Il Presidente del seggio nomina tra gli iscritti presenti due scrutatori, uno dei quali svolgerà le mansioni di segretario del seggio.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale in duplice copia predisposto dal Servizio Confraternite della Curia.

Articolo 37 - Predisposizione dei locali adibiti al voto e delle schede elettorali

Nel locale adibito al voto devono essere ben distinti tre spazi:

- a) spazio riservato al pubblico nel quale sia esposto il decreto che indice le elezioni, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'indicazione di coloro che esercitano il solo elettorato attivo;
- b) Spazio riservato al seggio dotato di tavolo in grado di accogliere i tre componenti che ne fanno parte, un'urna che il Presidente provvederà a sigillare prima dell'inizio della consultazione elettorale e che raccoglierà le schede votate, tutta la dotazione di cancelleria necessaria (penne tutte uguali, spillatrice, nastro adesivo, eccetera).

- c) Spazio riservato alle operazioni di voto organizzato in una o più postazioni che garantiscano la riservatezza del voto e siano corredate con gli elenchi di tutti gli aventi diritto.

Le schede per l'elezione vengono predisposte dal Servizio Confraternite e devono essere costituite da fogli di uguale grandezza recanti il simbolo della Confraternita e la vidimazione del Presidente del Seggio. Sulle schede deve essere indicato chiaramente lo spazio dove apporre la preferenza per la carica di Priore e quello o quelle per la/le preferenze per la/le carica/che di Assistente.

Articolo 38 - Modalità delle votazioni

Il voto deve essere: segreto, libero, certo, assoluto, determinato e senza condizioni.

Esso viene espresso personalmente da ciascun iscritto mediante l'indicazione, sulla scheda elettorale predisposta, del nome e cognome, o del numero d'elenco, della persona che si intende votare per assumere la carica di Priore e il nome e cognome, o numero d'elenco, della persona o delle persone che si intende votare per assumere la carica di assistente.

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del C.J.C.

Coloro che hanno difficoltà nello scrivere il proprio voto potranno farsi aiutare dal Presidente del Seggio.

Nel caso di iscritti impossibilitati per motivi di salute a raggiungere la sede della Confraternita per esprimere il proprio voto, il Governo dovrà darne comunicazione al Servizio Confraternite il giovedì precedente alle elezioni, fornendo nome, cognome e indirizzo. Sarà cura del Presidente, unitamente a un componente il seggio, raccogliere tali voti prima dell'inizio delle operazioni fissato dal decreto.

Nelle amministrazioni composte da 3 (tre) componenti si indicherà il Priore e 1 (uno) assistente, in quelle composte da 5 (cinque) componenti si indicheranno il Priore e 2 (due) assistenti.

Articolo 39 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro compimento.

Le preferenze per ciascuna carica, Priore e Assistente, vengono raccolte su apposite schede preferenza predisposte dal Servizio Confraternite.

Tutte le decisioni del seggio elettorale devono essere prese a maggioranza dei componenti. In caso di contestazioni il parere del Presidente è vincolante.

Risulta eletto Priore l'iscritto che avrà riportato il maggior numero di voti relativi a detta carica.

Risulteranno eletti Assistenti gli iscritti che avranno riportato il maggior numero di voti relativi a detta carica.

In caso di parità di voti risulterà eletto l'iscritto più anziano.

Articolo 40 - Verbale delle elezioni

Il verbale delle elezioni, predisposto dal Servizio Confraternite della Curia viene compilato in duplice copia dal segretario del seggio elettorale e viene sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Esso deve contenere:

- a) il numero degli elettori (totale, consorelle, confratelli);
- b) Il numero dei votanti (totale, consorelle, confratelli);
- c) il numero dei votanti a domicilio;
- d) Eventuali note messe a verbale durante le operazioni di voto;
- e) I voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato;
- f) Gli eletti per ciascuna carica;
- g) Tutti i dati anagrafici e di contatto di coloro degli eletti.

Una copia del verbale, compresa di tutti gli allegati, viene consegnata alla Confraternita, mentre l'altra, unitamente alle schede votate, è depositata, a cura del Presidente, presso il Servizio Confraternite.

Articolo 41 - Proclamazione degli eletti

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio proclama gli eletti.

Articolo 42 - Convalida degli eletti

Entro 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni, ricevuto il nulla osta del Padre Spirituale, il Servizio Confraternite predisponde il decreto di conferma degli eletti firmato dall'Ordinario diocesano e concorda con il Governo, neo eletto, la data dell'insediamento.

Articolo 43 - Adempimenti post-elettorali: nomina del Tesoriere e del segretario e passaggio di consegne

Prima della cerimonia di insediamento del nuovo Governo gli amministratori entranti e quelli uscenti devono assolvere i seguenti adempimenti:

- a) il Governo eletto si riunisce per nominare il Tesoriere e il Segretario;
- b) il Governo uscente predisponde rendiconto consuntivo alla data del passaggio di consegne, inventario dei beni mobili e immobili, ben dettagliato e con immagini fotografiche dei beni di maggiore rilevanza artistica, storica e culturale, con descrizione del loro stato di conservazione;

Si riuniscono il Governo uscente, con il Tesoriere e il Segretario uscenti, e il Governo eletto, con il Tesoriere e il Segretario neo nominati, per il passaggio di consegne. Dell'adunanza viene redatto un accurato verbale da trasmettere al servizio Confraternite.

Articolo 44 - Immissione in carica

Il Governo eletto deve garantire, con promessa solenne, davanti al Responsabile del Servizio Confraternite o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, nel corso di una cerimonia di insediamento.

Capitolo IX

Consulta delle Confraternite

Articolo 45 - Consulta diocesana

La Consulta delle Confraternite diocesane è formata da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi, dal Responsabile delle Confraternite, nominato dall'Ordinario diocesano e dai componenti il Servizio Confraternite della Curia.

Essa ha lo scopo di programmare, armonizzare e far conoscere le iniziative pastorali comuni e favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche.

La Consulta è presieduta dal Responsabile del Servizio Confraternite e si riunisce tutte le volte che egli lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno.

Articolo 46 - Consulta di Unità pastorale

La Consulta delle Confraternite dell'Unità Pastorale (facoltativa) è formata da tutti i Governi delle Confraternite presenti nell'Unità Pastorale.

Essa ha lo scopo di collaborare con il sacerdote responsabile dell'Unità Pastorale, programmare, organizzare, armonizzare e far conoscere le iniziative pastorali comuni e favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche.

La Consulta è presieduta a turno da uno dei Priori e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa può essere convocata dal sacerdote responsabile dell'Unità pastorale o da uno o più Priori delle Confraternite che ne fanno parte.

Capitolo X

Norme generali e transitorie

Articolo 47 - Surroga

In caso di dimissione o decesso di uno dei componenti il Governo della Confraternita, il Priore, o chi ne fa le veci, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Confraternite della Curia che procederà alla surroga.

Il nuovo decreto di immissione in carica terrà conto che al Priore, succede il Primo Assistente e a ciascun Assistente il primo dei non eletti con le medesime norme applicate in occasione delle elezioni.

Articolo 48 - Regolamento interno e regolamento cimiteriale.

La Confraternita è dotata di regolamento interno (facoltativo) e di regolamento cimiteriale (se in possesso di Cimitero o Cappella Cimiteriale). Il Regolamento interno e quello Cimiteriale vanno trasmessi al Servizio Confraternite con richiesta di approvazione da parte dell'Ordinario diocesano. Tali regolamenti possono entrare in vigore solo dopo aver ottenuto tale autorizzazione.

Il regolamento interno è uno strumento esplicativo e affianca lo statuto tipo diocesano con lo scopo di salvaguardare le tradizioni e le buone pratiche della Confraternita.

Ciascuna Confraternita inserisca le norme che sono più funzionali alla vita della Confraternita a patto che esse siano congrue con lo statuto diocesano e tutte le leggi cui esso si ispira.

In particolare siano normate:

- a) le buone pratiche, ovvero tutte quelle tradizioni, piccole e grandi che caratterizzano la vita della Confraternita nel corso dell'anno liturgico. Si consiglia di descriverle in maniera particolareggiata così come vengono riproposte di anno in anno per poterle tramandare al meglio;*
- b) Descrizione del percorso di noviziato;*
- c) Descrizione dell'accoglienza dei nuovi iscritti;*
- d) Modalità e tempi di riscossione della quota associative e annuale;*
- e) Feste e solennità: descrizione degli appuntamenti che caratterizzano la vita della Confraternita;*
- f) Partecipazione a eventi quali processioni parrocchiali, diocesane, cammini, esequie o eventuali altre esperienze;*
- g) Incompatibilità tra cariche interne alla Confraternita;*
- h) Modalità di modifica del Regolamento interno.*

Il regolamento cimiteriale tenga conto di tutte le leggi statali e comunali in materia cimiteriale e quale di polizia mortuaria e regoli con chiarezza i rapporti tra la Confraternita e i concessionari dei loculi (o colombai).

Articolo 49 - Controversie

Eventuali liti e controversie tra iscritti, tra iscritti e il Governo o all'interno dello stesso Governo siano sottoposte al Collegio dei Probiviri, o in mancanza all'Ordinario diocesano, che delibererà secondo le sue mansioni di cui all'Articolo 26.

Articolo 50 - Commissariamento

Ai sensi del can. 318, l'Ordinario diocesano, in circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, può designare un Commissario Arcivescovile che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

Sono da ritenersi motivi per il commissariamento:

- a) la mancata approvazione e presentazione del rendiconto finanziario annuale e la sua presentazione presso il servizio Confraternite nei tempi stabiliti dallo Statuto;
- b) Il mancato adempimento di tutte le operazioni necessarie a procedere all'elezione del Governo dopo la scadenza del mandato;
- c) Liti e controversie che riguardano il Priore e il Governo e che non sono state composte dall'intervento del Collegio dei Probiviri;
- d) Irregolarità amministrative.

Articolo 51 - Estinzione della Confraternita

La Confraternita può essere dichiarata estinta con decreto di estinzione dell'Ordinario diocesano.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio passa all'Ente ecclesiastico immediatamente superiore, ovvero l'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Articolo 52 - Adeguamento Statuto

Il presente Statuto può essere aggiornato dall'Ordinario diocesano con decreto inviato a tutte le Confraternite e che dovrà essere reso noto a tutte le consorelle e a tutti i confratelli nella prima occasione utile o nell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla ricezione.

Qualora in seno a una Confraternita si senta il bisogno di apportare modifiche allo Statuto tipo, esse devono essere approvate dall'Assemblea degli iscritti e comunicate al Servizio Confraternite con richiesta di approvazione da parte dell'Ordinario diocesano. Tali modifiche possono entrare in vigore solo dopo aver ottenuto tale approvazione.

Articolo 53 - Rinvio ad altre norme.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico, le leggi dello Stato italiano, il Direttorio della Pietà Popolare della CEI, il Direttorio Liturgico Pastorale dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e le altre leggi ecclesiastiche.

Articolo 54 - Norme transitorie

Con il presente Statuto è da ritenersi abrogato qualsiasi altro Statuto o Regolamento esistente nelle Confraternite dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare.

I Governi in carica sono legittimati fino alla scadenza del proprio mandato.

Il conteggio dei mandati di Governo consecutivi dei Priori non è da ritenersi interrotto.